

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-2466

C 179

46° anno

30 luglio 2003

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2003/C 179/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2003/C 179/02	Procedura d'informazione — Regole tecniche ⁽¹⁾	2
2003/C 179/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3220 — EADS/EADS Telecom) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	5
2003/C 179/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3240 — Liberty Media/QVC) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	6
2003/C 179/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3219 — Nortel/NNG-NNF) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	7
	<i>II Atti preparatori</i>	
		
	<i>III Informazioni</i>	
	Commissione	
2003/C 179/06	Programma quadro per la cooperazione giudiziaria in materia civile — Programma annuale e invito a presentare proposte 2004	8

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

29 luglio 2003

(2003/C 179/01)

1 euro =

Moneta		Tasso di cambio	Moneta		Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1462	LVL	lats lettони	0,6518
JPY	yen giapponesi	137,26	MTL	lire maltesi	0,4284
DKK	corone danesi	7,4313	PLN	zloty polacchi	4,3797
GBP	sterline inglesi	0,7062	ROL	leu rumeni	37 325
SEK	corone svedesi	9,184	SIT	tolar sloveni	234,6
CHF	franchi svizzeri	1,5484	SKK	corone slovacche	41,95
ISK	corone islandesi	87,62	TRL	lire turche	1 650 000
NOK	corone norvegesi	8,248	AUD	dollari australiani	1,726
BGN	lev bulgari	1,9464	CAD	dollari canadesi	1,5876
CYP	sterline cipriote	0,58754	HKD	dollari di Hong Kong	8,9392
CZK	corone ceche	31,971	NZD	dollari neozelandesi	1,944
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,0107
HUF	fiorini ungheresi	262,67	KRW	won sudcoreani	1 350,91
LTL	litas lituani	3,4533	ZAR	rand sudafricani	8,4177

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Procedura d'informazione — Regole tecniche

(2003/C 179/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
2003/218/F	Decreto emanato in applicazione degli articoli da L 128-1 a L 128-3 del codice dell'edilizia e dell'abitazione	⁽³⁾
2003/237/DK	Progetto di regolamento tecnico relativo ai livelli di allarme dell'acqua nelle imbarcazioni da pesca	3.10.2003
2003/238/A	Legge recante modifica del regolamento edilizio per Vienna e della legge viennese sui garage	8.10.2003
2003/239/S	Disposizioni amministrative relative al latte e ai formaggi	9.10.2003
2003/240/DK	Progetto di regola tecnica che modifica una regola del regolamento tecnico n. 7 del 28 novembre 2002 sul trasporto di merci pericolose ai sensi del «Memorandum d'intesa sul trasporto di merci pericolose nelle navi ro-ro nelle acque del Mar Baltico»	10.10.2003
2003/241/S	Modifica alle disposizioni amministrative dell'amministrazione nazionale per gli alimenti relative all'etichettatura di taluni prodotti alimentari	10.10.2003
2003/242/GR	Requisiti di interfaccia delle apparecchiature radio 304 v.1.0 — Collegamenti audio banda larga funzionanti nella banda di frequenze 25 MHz-3 GHz	13.10.2003
2003/243/GR	Requisiti di interfaccia delle apparecchiature radio 406 v.1.0 — Trasmettitori e ricevitori per radio-telefoni in VHF per il servizio mobile marittimo	13.10.2003
2003/244/GR	Requisiti di interfaccia delle apparecchiature radio 407 v.1.0 — Radiotelefoni portatili per il servizio marittimo mobile funzionanti nelle bande VHF (solo per le applicazioni non GMDSS)	13.10.2003
2003/245/GR	Requisiti di interfaccia delle apparecchiature radio 412 v.1.0 — Sistemi e apparecchi di comunicazione UHF a bordo	13.10.2003
2003/246/A	Azione speciale per la promozione della sostituzione caldaia e dell'allacciamento a teleriscaldamento	⁽⁴⁾
2003/247/UK	Regolamento 2003 sui veicoli stradali (costruzione e uso) (modifica) (N)	15.10.2003
2003/248/A	Modifica del programma speciale decisa il 5 ottobre 1993 e da ultimo prorogata il 19 marzo 2002 secondo l'articolo 55 della legge dell'Austria inferiore (WFG), unitamente all'articolo 9 del regolamento dell'Austria inferiore per la promozione della casa 1990, nell'ambito della promozione per la realizzazione di impianti solari, pompe di calore e impianti fotovoltaici	⁽⁴⁾
2003/249/F	Progetto di legge che modifica il decreto n. 85-872 del 14 agosto 1985 recante applicazione della legge del 1° agosto 1905 sulle frodi e le falsificazioni in materia di prodotti e di servizi per quanto concerne le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta e altri prodotti simili	16.10.2003

⁽¹⁾ Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

ELENCO DEI SERVIZI NAZIONALI INCARICATI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE**BELGIO**

Institut belge de normalisation
29, Avenue de la Brabançonne
B-1040 Bruxelles
Signora Hombert
Tel.: (32-2) 738 01 10
Fax: (32-2) 733 42 64
X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-822=CIBELNOR(A)IBN.BE
Internet: cibelnor@ibn.be

Signora Descamps
Tel.: (32-2) 206 46 89
Fax: (32-2) 206 57 45
Internet: normtech@pophost.eunet.be

DANIMARCA

Danish Agency for Trade and Industry
Dahlerups Pakhus
Lagelinie Allé 17
DK-2100 Copenhagen Ø
Signor K. Dybkjaer
Tel.: (45) 35 46 62 85
Fax: (45) 35 46 62 03
X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD
Internet: kd@efs.dk

GERMANIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat V D 2
Villenomblerstraße 76
D-53123 Bonn
Signor Shirmer
Tel.: (49-228) 615 43 98
Fax: (49-228) 615 20 56
X400:C=DE;A=BUND400;P=BMW;O=BONN1;S=SHIRMER
Internet: Shirmer@BMW.Bund400.de

GRECIA

Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Michalacopoulou 80
GR-115 28 Athens
Tel.: (30-1) 778 17 31
Fax: (30-1) 779 88 90

ELOT
Acharnon 313
GR-11145 Athens
Signor E. Melagrakis
Tel.: (30-1) 212 03 00
Fax: (30-1) 228 62 19
Internet: 83189@elot.gr

SPAGNA

Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de política exterior y para la Unión Europea
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras
Políticas Comunitarias
Subdirección general de asuntos industriales, energeticos, transportes,
comunicaciones y medio ambiente
c/Padilla 46, Planta 2ª, Despacho 6276
E-28006 Madrid

Signora Nieves García Pérez
Tel.: (34-91) 379 83 32
Signora María Ángeles Martínez Álvarez
Tel.: (34-91) 379 84 64
Fax: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51
X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

FRANCIA

Délégation interministérielle aux normes
SQUALPI
64-70 allée de Bercy — télédéc 811
F-75574 Paris Cedex 12
Signora S. Piau
Tel.: (33-1) 53 44 97 04
Fax: (33-1) 53 44 98 88
Internet: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

IRLANDA

NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Ireland
Signor Owen Byrne
Tel.: (353-1) 807 38 66
Fax: (353-1) 807 38 38
X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;O=NSAI;S=BYRNEO
Internet: byrneo@nsai.ie

ITALIA

Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
via Molise 2
I-00100 Roma
Signor P. Cavanna
Tel.: (39-06) 47 88 78 60
X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-ISPIND;
DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA
Signor E. Castiglioni
Tel.: (39-06) 47 05 30 69/47 05 26 69
Fax: (39-06) 47 88 77 48
Internet: Castiglioni@minindustria.it

LUSSEMBURGO

SEE — Service de l'Énergie de l'État
34, avenue de la Porte-Neuve
BP 10
L-2010 Luxembourg
Signor J.P. Hoffmann
Tel.: (352) 46 97 46 1
Fax: (352) 22 25 24
Internet: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën — Belastingdienst — Douane
Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Signor IJ. G. van der Heide
Tel.: (31-50) 523 91 78
Fax: (31-50) 523 92 19
Signora H. Boekema
Tel.: (31-50) 523 92 75
X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abt. II/1
Stubenring 1
A-1011 Wien
Signora Haslinger-Fenzl
Tel.: (43-1) 711 00 55 22/711 00 54 53
Fax: (43-1) 715 96 51
X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMW A;P=BMW A;A=GV;C=AT
Internet: maria.haslinger@bmwa.gv.at
X400:C=AT;A=GV;P=BMW A;O=BMW A;OU=TBT;S=POST

PORTOGALLO

Instituto português da Qualidade
Rua C à Avenida dos Três Vales
P-2825 Monte da Caparica
Signora Cândida Pires
Tel.: (351-1) 294 81 00
Fax: (351-1) 294 81 32
X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

FINLANDIA

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ministry of Trade and Industry
Aleksanterinkatu 4
PL 230 (PO Box 230)
FIN-00171 Helsinki
Signor Petri Kuurma
Tel.: (358-9) 160 3627
Fax: (358-9) 160 4022
Internet: petri.kuurma@ktm.vn.fi
Sito Web: <http://www.vn.fi/ktm/index.html>
X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;G=MAARAYKSET

SVEZIA

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
S-11386 Stockholm
Signora Kerstin Carlsson
Tel.: (46) 86 90 48 00
Fax: (46) 86 90 48 40
Internet: kerstin.carlsson@kommers.se
X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT POINT
Sito Web: <http://www.kommers.se>

REGNO UNITO

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151 Buckingham Palace Road
London SW 1 W 9SS
United Kingdom
Signora Brenda O'Grady
Tel.: (44) 171 215 14 88
Fax: (44) 171 215 15 29
X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI, A=Gold 400,
C=GB
Internet: uk98-34@gtnet.gov.uk
Sito Web: <http://www.dti.gov.uk/strd>

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority (DRAFTTECHREGESA)
X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC-822=Solveig.
Georgsdottir@surv.efta.be
C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA
Internet: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.3220 — EADS/EADS Telecom)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2003/C 179/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 18 luglio 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa olandese European Aeronautic Defence and Space Company EADS NV («EADS») acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa francese EADS Telecom SAS mediante acquisto di quote. EADS Telecom è attualmente controllata congiuntamente da EADS e dall'impresa canadese Nortel Network Limited.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- EADS: aeronautica civile e militare, attività spaziali, sistemi militari, telecomunicazioni e elettronica per la difesa,
- EADS Telecom: sistemi ed apparecchiature di telecomunicazione militari e civili.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3220 — EADS/EADS Telecom, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.3240 — Liberty Media/QVC)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2003/C 179/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 22 luglio 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Liberty Media Corporation («Liberty Media», Stati Uniti) QVC, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'impresa QVC Inc. («QVC», Stati Uniti) mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Liberty Media: media, intrattenimento, tecnologia e comunicazione,

— QVC: home shopping (vendite televisive).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3240 — Liberty Media/QVC, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.3219 — Nortel/NNG-NNF)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2003/C 179/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 18 luglio 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa canadese Nortel Network Limited («Nortel»), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme delle imprese Nortel Network Germany («NNG») e Nortel Network France («NNF»), mediante acquisto di quote. NNG e NNF sono attualmente controllate congiuntamente da Nortel e dall'impresa olandese European Aeronautic Defence and Space Company EADS NV.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Nortel: sviluppo, produzione, vendita e manutenzione di sistemi, apparecchiature e reti di telecomunicazione civili,
- NNG: distribuzione, commercializzazione e manutenzione di prodotti di telecomunicazione civili e commerciali in Germania,
- NNF: distribuzione, commercializzazione e manutenzione di prodotti di telecomunicazione civili e commerciali in Francia.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3219 — Nortel/NNG-NNF, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

PROGRAMMA QUADRO PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

Programma annuale e invito a presentare proposte 2004

(2003/C 179/06)

INTRODUZIONE

Il 25 aprile 2002, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 743/2002 che istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile, per il periodo 2002-2006 ⁽¹⁾.

La Danimarca, in conformità con gli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione di quel regolamento che non è vincolante per la Danimarca né applicabile a tale paese.

Gli obiettivi del programma quadro sono i seguenti:

- promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile, diretta in particolare a garantire la certezza del diritto e migliorare l'accesso alla giustizia, promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e delle sentenze, promuovere il necessario ravvicinamento delle disposizioni legislative, o rimuovere gli ostacoli creati dalle disparità legislative e procedurali in materia civile,
- migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia civile,
- consentire la corretta attuazione ed applicazione degli strumenti comunitari adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, e
- migliorare la diffusione dell'informazione rivolta al pubblico sull'accesso alla giustizia, la cooperazione giudiziaria e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri in materia civile.

Il bilancio previsto per il 2004 è di 3 750 000 EUR. Nell'ambito di questo bilancio saranno finanziati i seguenti tipi di azione:

- azioni specifiche intraprese dalla Commissione,
- azioni volte a sostenere finanziariamente progetti specifici d'interesse comunitario,
- azioni che accordano un sostegno finanziario alle attività delle organizzazioni non governative (ONG).

Il presente programma annuale, che si occupa delle priorità per il 2004, si articola in tre parti:

- una descrizione delle azioni specifiche che la Commissione intende intraprendere (parte A),
- un invito a presentare proposte per il sostegno a progetti specifici (parte B), pubblicato qui di seguito,
- e un invito a presentare proposte per il sostegno di ONG (parte C) che sarà pubblicato separatamente nell'aprile 2004.

Il bilancio minimo indicativo per il 2004 da attribuire agli inviti a presentare proposte (parte B e parte C) sarà di 2 milioni di EUR, con una ripartizione indicativa di 1 700 000 EUR per la parte B e 300 000 EUR per la parte C.

L'erogazione dei fondi è subordinata alla decisione dell'autorità di bilancio di riservare degli stanziamenti a tal fine.

A. AZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione intende intraprendere le seguenti azioni nel 2004.

- Atlante giudiziario europeo in materia civile, iniziato nel 2002. Strumento informatico sotto forma di banca dati disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, che sarà reso accessibile via Internet. Lo scopo è fornire un accesso facile per gli utenti alle pertinenti informazioni di cooperazione giudiziaria in materia civile. Nel 2004, oltre a dover garantire la gestione e il follow-up continui dello strumento occorrerà anche procedere al suo ampliamento in vista dell'adesione all'Unione europea di 10 nuovi Stati membri.
- Banca dati diretta a raccogliere le decisioni e le sentenze rese dagli organi giurisdizionali degli Stati membri in applicazione del regolamento Bruxelles I nonché della convenzione di Bruxelles del 1968 e della convenzione di Lugano del 1988, varata nel 2002.

⁽¹⁾ GU L 115 dell'1.5.2002, pag. 1.

Nel 2004, oltre a dover garantire la gestione e il follow-up continui dello strumento si procederà anche al suo potenziamento perché ricomprenda le decisioni e le sentenze rese dagli organi giurisdizionali degli Stati membri in applicazione del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (Bruxelles II), e del nuovo regolamento sulla responsabilità genitoriale che, se sarà adottato, abrogherà il regolamento Bruxelles II. Tale ampliamento dell'intera base dati sarà necessario anche in vista dell'adesione all'Unione europea di 10 nuovi Stati membri.

- Varo di una serie di nuove azioni dirette ad informare gli operatori della giustizia sul tema della cooperazione giudiziaria in materia civile all'interno della Comunità europea, come follow-up delle azioni già intraprese in questo settore. Particolare attenzione sarà dedicata all'informazione relativa al funzionamento degli strumenti legislativi in vigore, ai lavori in corso per la preparazione di nuovi strumenti, nonché ad informare gli operatori della giustizia dei mezzi a loro disposizione per trovare ulteriori informazioni a questi fini. Saranno altresì proseguite le azioni dirette ad informare il cittadino sull'accesso alla giustizia, conformemente alle conclusioni di Tampere. Saranno in particolare intraprese azioni in relazione con la Giornata europea della giustizia civile.

Le iniziative in corso e le nuove azioni in questo campo saranno ampliate in modo da coinvolgere i paesi che aderiranno all'Unione europea nel 2004.

- Conferenza multilaterale da organizzarsi in collaborazione con il Consiglio d'Europa sulle pratiche migliori in materia di procedimenti civili in Europa. La conferenza sarà l'occasione per presentare esempi concreti delle procedure civili più efficaci in Europa. Sarà organizzata sulla falsariga della conferenza di successo dell'ottobre 2002 intitolata «Verso un migliore accesso alla giustizia per il cittadino».
- Studio sugli effetti del diritto comunitario in materia di insolvenza. Lo studio è diretto a monitorare l'attuazione del diritto comunitario, con particolare riguardo al regolamento sull'insolvenza ⁽²⁾. Consisterà in una raccolta della giurisprudenza relativa all'applicazione del regolamento e analizzerà le eventuali difficoltà e le soluzioni proposte.
- Studio di fattibilità sulla creazione di una struttura/rete diretta a intensificare la ricerca europea in materia di diritto internazionale privato e di diritto e procedura civile secondo una prospettiva comunitaria. L'obiettivo è fare un

inventario delle attività di ricerca esistenti negli Stati membri e nei paesi dell'adesione, descrivendo l'ambito delle attività in corso e le attuali iniziative per la creazione di reti e la cooperazione fra istituzioni diverse che coinvolgano più di uno Stato membro. L'inventario riguarderà anche aspetti quali la divulgazione dei risultati di ricerca, la condivisione delle risorse, l'identificazione dei settori prioritari e gli scambi fra Stati membri nonché la contaminazione con altre discipline accademiche. Partendo da ciò e fermo restando l'obiettivo di creare uno spazio giudiziario europeo in materia civile, lo studio formulerà proposte circa i modi per rafforzare il ruolo della ricerca nel sostegno allo sviluppo politico e ai meccanismi decisionali a livello europeo e sui possibili modelli per raggiungere questo risultato (per esempio creando un istituto europeo o uno nuovo dipartimento ad hoc in un istituto esistente, ovvero un'associazione internazionale o una rete fra università).

Le parti interessate non devono presentare alcuna offerta, proposta o manifestazione d'interesse di alcun tipo in relazione alle azioni concrete sopra elencate.

B. INVITO A PRESENTARE PROPOSTE: COFINANZIAMENTO DI PROGETTI SPECIFICI

1. Candidati ammissibili — chi può fare domanda

I paesi che aderiranno all'Unione europea nel 2004 ⁽³⁾ saranno considerati Stati membri ai fini del presente invito. Le istituzioni e organizzazioni di questi paesi possono pertanto presentare proposte alle stesse condizioni degli attuali Stati membri. La decisione definitiva sul finanziamento non interverrà comunque prima dell'adesione effettiva. Di questo dovranno tenere conto i candidati dei paesi citati nel programmare i loro progetti.

Se uno dei paesi candidati non dovesse entrare a far parte dell'Unione nel 2004, le domande di finanziamento provenienti da quel paese saranno considerate nulle salvo qualora siano contemplate in una decisione, accordo o memorandum di intesa pertinenti del Consiglio di associazione. In tal caso, questi continuano ad applicarsi per il paese in questione per tutto il 2004.

I progetti possono essere presentati da istituzioni ed organizzazioni pubbliche o private, comprese le associazioni professionali, gli istituti di ricerca e gli istituti di formazione giuridica e giudiziaria o di perfezionamento per operatori della giustizia.

Non possono far domanda i privati né le organizzazioni commerciali.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza.

⁽³⁾ Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia.

I partecipanti ai progetti e/o i gruppi cui i progetti sono destinati devono essere, di regola, operatori della giustizia, ossia giudici, magistrati delle procure, avvocati, personale accademico e scientifico, funzionari ministeriali, ausiliari di giustizia, ufficiali giudiziari, interpreti giudiziari e membri di altre professioni associate alla giustizia nel settore del diritto civile.

2. Proposte ammissibili — tipo di progetti finanziabili

I progetti devono essere programmati in modo da cominciare tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2004 e finire entro il 31 dicembre 2005.

I progetti devono coinvolgere almeno tre Stati membri⁽⁴⁾. I paesi che entrano a far parte dell'Unione europea nel 2004 saranno considerati Stati membri agli effetti di questo criterio, a condizione che l'adesione sia effettiva. Le domande che applicheranno questo criterio coinvolgendo uno o più paesi dell'adesione non formeranno oggetto di una decisione definitiva finché l'adesione di questi paesi non sarà effettiva. I progetti possono associare operatori provenienti dalla Danimarca, dai paesi candidati, qualora ciò sia utile alla loro preparazione all'adesione, o da altri paesi che non partecipano a questo quadro di attività qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei progetti.

Per quanto riguarda i progetti che interessano i paesi candidati, si deve osservare che il presente programma quadro non è inteso a fornire un'assistenza pre-adesione. Le proposte che abbiano tale tipo di assistenza come obiettivo principale non saranno pertanto considerate ammissibili. Il sostegno a questi progetti può essere richiesto nel quadro degli strumenti di pre-adesione della Commissione, quali il programma Phare. Informazioni complementari sono disponibili sul sito web della Commissione al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/index.htm>

Un candidato può fare domanda di finanziamento per più progetti. In tal caso dovrà presentare una domanda separata per ciascuno dei progetti.

Possono essere finanziati i quattro tipi di progetto seguenti, ciascuno basato su uno dei quattro obiettivi del programma quadro.

2.1. Progetti volti a promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile

Ambito di applicazione

I progetti che hanno questo obiettivo possono consistere in studi e ricerche o incontri e seminari, o combinazioni di tali

attività. I progetti possono riguardare qualsiasi argomento nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

Priorità specifica

Progetti incentrati sui seguenti argomenti:

- migliorare l'efficacia dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie all'interno dell'Unione europea nelle situazioni transfrontaliere,
- agevolare il riconoscimento reciproco in materia di regime patrimoniale tra coniugi o tra conviventi,
- agevolare il riconoscimento reciproco in materia di testamenti e successioni,
- migliorare e agevolare il recupero degli assegni di mantenimento,
- valutare i progressi fatti nell'attuazione delle conclusioni⁽⁵⁾ di Tampere del 1999,
- individuare nuovi settori non contemplati dalle conclusioni di Tampere del 1999 o dal programma sul riconoscimento reciproco⁽⁶⁾ in cui potrebbe essere necessario l'intervento comunitario.

2.2. Progetti volti a migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia civile

Ambito di applicazione

I progetti che hanno questo obiettivo possono consistere in attività di formazione, scambi e tirocini, incontri e seminari, o combinazioni di tali attività.

Priorità specifica

Progetti consistenti in scambi e tirocini.

⁽⁴⁾ Al momento, solo gli Stati membri partecipano al programma, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 743/2002.

⁽⁵⁾ Conclusioni del Consiglio europeo del 15-16 ottobre 1999, «Verso un'Unione di libertà, sicurezza e giustizia: i capisaldi di Tampere».

⁽⁶⁾ Programma comune della Commissione e del Consiglio di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, 30 novembre 2000 (GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1).

2.3. *Progetti volti a consentire la corretta attuazione ed applicazione degli strumenti comunitari adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile*

Ambito di applicazione

I progetti che hanno questo obiettivo possono consistere in attività di formazione, studi e ricerche, incontri e seminari, diffusione delle informazioni, o combinazioni di tali attività.

Priorità specifica

Progetti di formazione

- per operatori della giustizia, sugli strumenti legislativi comunitari adottati in base all'articolo 61, lettera c) del trattato CE ⁽⁷⁾,
- per le autorità centrali previste dalla proposta di regolamento sulla responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis) ⁽⁸⁾ in relazione ai loro compiti di cooperazione giudiziaria,
- per operatori della giustizia, sulla mediazione familiare nelle situazioni transfrontaliere.

2.4. *Progetti volti a migliorare la diffusione dell'informazione rivolta al pubblico sull'accesso alla giustizia, la cooperazione giudiziaria e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri in materia civile*

Ambito di applicazione

I progetti che hanno questo obiettivo possono consistere nella diffusione di informazioni.

Priorità specifica

Progetti incentrati sull'informazione ai cittadini sull'accesso alla giustizia in situazioni che interessano più di uno Stato membro.

⁽⁷⁾ Direttiva 2002/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41). Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1). Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19). Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37).

⁽⁸⁾ Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari [COM(2002) 222 def./2 del 17.5.2002].

3. Regole di bilancio — tipo di sostegno finanziario che può essere accordato

La percentuale di cofinanziamento della Commissione non può superare il 60 % del totale delle spese ammissibili del progetto. In via eccezionale si può concedere l'80 %, a condizione che il richiedente spieghi perché non è stato possibile trovare altre fonti, sufficientemente cospicue, di cofinanziamento. Le regole sulle spese ammissibili sono descritte nella convenzione di finanziamento tipo.

I contributi in natura non sono spese ammissibili ma, in casi debitamente comprovati, possono essere presi in considerazione nel calcolo della percentuale di finanziamento concessa dalla Commissione per il progetto fino ad un massimo del 20 % dei costi complessivi. Tuttavia almeno il 20 % del cofinanziamento del progetto deve consistere in un contributo diretto in denaro del richiedente o di un altro finanziatore.

Il cofinanziamento di un progetto nell'ambito del presente quadro generale non può essere combinato con altri finanziamenti a titolo di un altro programma finanziato dal bilancio generale delle Comunità europee.

Il finanziamento minimo che può essere richiesto è di 30 000 EUR, ed il finanziamento massimo che può essere concesso è di 120 000 EUR.

Il finanziamento della Commissione è concesso unicamente per fini non commerciali ed i progetti devono essere strettamente senza fine di lucro.

Di norma, il finanziamento della Commissione verrà versato in due rate: un pagamento di prefinanziamento (generalmente il 30 % del finanziamento totale) al momento della firma della convenzione di finanziamento, e il saldo al momento della ricezione ed approvazione da parte della Commissione della relazione finale e del rendiconto finanziario finale del progetto. Di conseguenza, si presume che i progetti siano prefinanziati dai candidati.

4. La domanda — come va presentata

Le domande devono contenere le parti di cui ai punti da 4.1 a 4.5 infra. Il modulo di domanda, il modulo con il preventivo e il calendario di attuazione devono essere presentati in originale con tre copie aggiuntive. Il modulo di domanda e il preventivo vanno presentati anche su supporto elettronico, su floppy disk o CD-ROM, rispettivamente in Word e Excel. Le domande che non contengano uno qualsiasi di questi elementi allo scadere del termine per la presentazione delle domande verranno squalificate. I moduli o qualsiasi altra documentazione non saranno presi in considerazione se compilati a mano. I candidati sono liberi di presentare la documentazione aggiuntiva che ritengono opportuna a sostegno della propria domanda.

Per i termini e i dettagli relativi a dove si possono richiedere i moduli e come presentare le domande, si veda in appresso, sotto «Informazioni pratiche».

4.1. Modulo di domanda

Saranno prese in considerazione unicamente le domande presentate a mezzo del modulo standard. Qualsiasi alterazione apportata al modulo comporterà la squalifica della domanda. Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità europea e deve essere firmato dalla persona autorizzata ad assumere obblighi per il candidato.

4.2. Modulo per il preventivo

I candidati devono presentare un modulo separato per il preventivo, che fornisca una ripartizione dettagliata delle stime di tutte le spese necessarie per la realizzazione della proposta di progetto e di tutti i ricavi che si prevede che tale progetto originerà. Tutte le spese devono essere specificate, se del caso, al netto dell'IVA. In caso di cofinanziamento (salvo per i contributi in natura) da parte di un'altra organizzazione, si deve presentare una dichiarazione di tale organizzazione che assicuri che il cofinanziamento verrà erogato. È possibile accettare anche una dichiarazione contenente l'impegno a erogare tale cofinanziamento alla condizione che la Commissione abbia concesso il finanziamento. Se viene chiesto un contributo superiore al 60 % del costo ammissibile totale, deve essere fornita una giustificazione.

4.3. Calendario

I candidati devono presentare separatamente un calendario di attuazione del loro progetto.

4.4. Modulo di identificazione bancaria

Questo modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, firmato dal candidato (in veste di titolare del conto) e dalla banca, e presentato insieme alla domanda.

4.5. Altra documentazione da allegare

- L'atto costitutivo o lo statuto del candidato, che consentano di verificare che è legalmente costituito,
- i conti sottoposti a revisione contabile, se disponibili (solo per le organizzazioni non governative); laddove il costo del progetto superi i 300 000 EUR, la domanda è accompagnata da una relazione di revisione contabile esterna fornita da un revisore dei conti autorizzato che certifica i conti dell'ultimo esercizio disponibile e dà una valutazione sulla validità finanziaria del richiedente,

- il curriculum vitae dei membri del personale che saranno direttamente coinvolti nell'attuazione del progetto.

5. Selezione e valutazione delle proposte

5.1. Criteri di selezione

Le proposte che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui alle sezioni da 1 a 4 del presente invito a presentare proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri di selezione:

- sufficiente capacità operativa, finanziaria e professionale del candidato per portare a termine il progetto,
- corrispondenza della proposta di progetto con l'ambito di uno dei quattro tipi di progetto descritti alle sezioni da 2.1 a 2.4,
- assenza di sovrapposizioni o duplicazioni rispetto ad altre attività, e rispetto a progetti precedenti finanziati nell'ambito del presente programma quadro, dei programmi Grotius o Grotius-civile. La lista dei progetti precedenti si può trovare sul sito web della Commissione,
- preventivo sufficientemente dettagliato che consenta di valutare tutti i singoli costi che il candidato prevede di dover sopportare nell'attuazione del progetto. Il preventivo deve dimostrare un rapporto costo/efficacia (risultati previsti confrontati con il finanziamento richiesto) soddisfacente. Deve anche mostrare che il finanziamento richiesto è il minimo indispensabile per portare a termine il progetto,
- descrizione sufficientemente dettagliata del progetto, che fornisca un quadro chiaro delle misure che il candidato prevede di prendere per raggiungere gli obiettivi del progetto. La descrizione deve mostrare che il progetto è stato concepito con cura, sufficientemente preparato, e realistico in termini di ampiezza e di calendario per l'attuazione,
- per quanto riguarda il tipo di progetti descritti alla sezione 2.1: il progetto deve avere un approccio orientato alla soluzione di problemi, mirato a produrre conclusioni operative che consentano ulteriori progressi a livello europeo su una data questione,
- il gruppo a cui il progetto è rivolto: salvo il tipo di progetti di cui alla sezione 2.4, che devono rivolgersi al largo pubblico in generale o a gruppi specifici al suo interno, il progetto deve essere rivolto ad operatori della giustizia.

5.2. Valutazione — criteri di attribuzione e priorità

Solo le proposte che soddisfano i criteri di selezione di cui alla sezione 5.1 saranno oggetto di una valutazione approfondita. Le proposte verranno classificate in base ai tipi di progetto di cui alle sezioni da 2.1 a 2.4 e valutate in confronto con altre proposte dello stesso tipo.

Criteri

La valutazione si svolgerà secondo i seguenti criteri, come applicabili a seconda del tipo di progetto:

- capacità del progetto di raggiungere l'obiettivo fissato, segnatamente in termini di pertinenza dei risultati attesi e di incidenza pratica. I candidati dovranno essere aggiornati sullo stato dell'arte a livello europeo nell'argomento prescelto, considerate le conclusioni⁽⁵⁾ di Tampere, il programma di misure sul riconoscimento reciproco⁽⁶⁾, e il quadro di controllo⁽⁹⁾ della Commissione,
- orientamento alla soluzione dei problemi e metodologia. A seconda dei tipi di progetti, dev'essere dimostrato che l'obiettivo del progetto rispecchia un'esigenza ben individuata di azione,
- dimensione europea. Sarà considerato positivo un più ampio ambito geografico di azione, in termini di partenariati, di partecipanti, e di gruppi a cui il progetto in questione è rivolto,
- misure previste per garantire la diffusione dei risultati,
- dimensione dell'azione, in particolare in termini di economie di scala e di efficienza nel rapporto costi/benefici, ma anche in termini di partecipanti e di gruppo a cui è rivolta. In generale, sarà accordata la priorità a progetti su larga scala.

Assegnazione del punteggio

Le proposte saranno classificate in base ad un punteggio. Il punteggio massimo assegnabile per ogni criterio e per ciascuno dei tipi di progetti che rientrano nelle priorità specifiche è indicato nella tabella in appresso. La tabella fornisce anche la

distribuzione indicativa del bilancio disponibile tra i vari tipi di progetti.

	Promozione della cooperazione giudiziaria: sezione 2.1	Conoscenza reciproca dei sistemi giuridici: sezione 2.2	Applicazione degli strumenti comunitari: sezione 2.3	Informazione al pubblico: sezione 2.4
Risultati/ incidenza	30	30	30	30
Orientamento alla soluzione dei problemi, metodologia	25	15	15	10
Dimensione europea	15	10	10	10
Diffusione dei risultati	5	10	10	20
Dimensione dell'azione	10	20	20	15
Priorità specifica	15	15	15	15
Punteggio totale	100	100	100	100
Quota del bilancio disponibile	35 %	15 %	35 %	15 %

Fatti salvi i criteri di attribuzione o qualsiasi altra condizione prevista nel presente programma annuale si cercherà, nel limite del possibile, di ottenere un'equa ripartizione dei progetti tra gli Stati membri. Lo stesso dicasi per i diversi argomenti da affrontare all'interno di ciascuno dei diversi tipi di progetti.

In caso di più domande per progetti diversi da parte dello stesso candidato, la Commissione si riserva il diritto di decidere di selezionare solo un progetto per candidato. I candidati possono indicare a quale delle diverse domande intendono dare la priorità.

INFORMAZIONI PRATICHE

1. Dove ottenere i moduli e informazioni ulteriori e come presentare le domande

I moduli si possono scaricare dal seguente sito web:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm

⁽⁹⁾ Programma comune della Commissione e del Consiglio di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, 30 novembre 2000 (GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1).

Possono anche essere richiesti al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Giustizia e degli affari interni (unità A.3)
Programma quadro per la cooperazione giudiziaria in materia civile
B-1049 Bruxelles
e-mail: jai-framework-civil@cec.eu.int
Fax (32-2) 299 64 57.

Le domande devono essere spedite all'indirizzo sopraindicato oppure consegnate a Rue de Luxembourg 46, Bruxelles. Le domande inviate per fax o per posta elettronica non saranno accettate.

Le convenzioni di finanziamento tipo sono disponibili nel medesimo sito.

Per ulteriori informazioni si rimanda ai documenti di orientamento nello stesso sito web, contenenti consigli su come fare domanda per, e come gestire, i progetti. In caso di discrepanze tra le disposizioni di tali orientamenti e quelle del presente programma annuale, queste ultime prevalgono.

2. Termine per la presentazione delle domande

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 3 novembre 2003. Fa fede la data del timbro postale. Per le domande consegnate a mano il termine scade alle 17.00 dello stesso giorno.

3. Selezione delle proposte — quando verranno informati i candidati

Si avvisano i candidati che la Commissione potrebbe contattarli per porre loro delle domande o per richiedere ulteriori informazioni in qualsiasi momento prima che venga adottata una decisione definitiva. La mancata risposta a tali domande o richieste può comportare la squalifica della domanda presentata. Tali domande o richieste non costituiscono né indicano in alcun modo una valutazione favorevole o una preselezione della proposta da parte della Commissione. I candidati devono fare in modo di essere raggiungibili in tempi brevi fino a che il processo di selezione non si sia concluso.

La Commissione prenderà una decisione sulla selezione delle proposte dopo aver ascoltato il parere del comitato degli Stati membri istituito dal regolamento. Tutti i candidati saranno informati per iscritto dell'esito delle loro domande entro il 31 marzo 2004. Quanto ai progetti provenienti dai paesi che aderiranno all'Unione europea nel 2004 e ai progetti che coinvolgono questi paesi in applicazione del criterio sul numero di Stati membri partecipanti, la decisione diventerà definitiva solo quando il processo di adesione si sarà effettivamente concluso. La Commissione non fornirà alcuna informazione preventiva ai candidati riguardo all'esito della selezione prima che sia stata adottata la decisione definitiva.

A tutti i candidati prescelti saranno proposte convenzioni di finanziamento, che stabiliscono i loro diritti ed obblighi come beneficiari di finanziamenti comunitari e che contengono disposizioni relative ai controlli tecnici e finanziari.